

FISCO E BLOCKCHAIN

# Criptovalute, il token sottoposto al monitoraggio del quadro RW

*Per l'emittente ai fini Irap vale il momento di realizzo del ricavo  
Irrisolti i dubbi sui profili Ires dei «gettoni» acquisiti in regime d'impresa*

Con la risposta 14/E, l'agenzia delle Entrate torna a esprimersi sulla crypto-economy. Dopo i primi chiarimenti sui bitcoin forniti nella risoluzione 72/E/2016 e nella risposta (non pubblica) all'interpello 956-39/2018 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 e 22 aprile), l'analisi si estende ora al regime fiscale dei “token”, asset digitali emessi con offerta al pubblico (Initial coin offering o Ico) per finanziare progetti basati sulla blockchain.

Il nuovo documento dell'Agenzia appare in linea con le conclusioni già espresse nei precedenti interventi: ha, dunque, il pregio di riconoscere la natura affine dei due crypto-asset (token e criptovalute) e il difetto di confermare i dubbi già emersi. Uno dei chiarimenti più interessanti riguarda la fiscalità Irpef di coloro che acquisiscono token al di fuori del regime di impresa. Per tali contribuenti, secondo l'Agenzia, questi innovativi asset digitali sono suscettibili di produrre redditi diversi, secondo l'articolo 67, comma 1, lettera c-quater del Tuir, alla stregua dei “derivati”: dunque plusvalenze (soggette a imposta sostitutiva del 26%) o minusvalenze (deducibili a scomputo di altre plus della stessa categoria), da dichiarare nel quadro RT.

Senza entrare nel merito della correttezza sul piano giuridico dell'inquadramento dei token nella categoria propria dei “derivati” (sotto certi profili criticabile, come segnalato su «Il Sole 24 Ore» di ieri), ci si limita a osservare che l'assimilazione proposta dall'Agenzia è in linea con quella già espressa in tema “bitcoin” e criptovalute, assimilate, dalla risoluzione 72/E, alle valute estere e come tali suscettibili di generare reddito secondo l'articolo 67, comma 1, lettera c-ter: secondo l'Agenzia, dunque, anche i token possono rappresentare strumenti di investimento, siano essi espressione di diritti economico-amministrativi nei confronti dell'emittente (security token) oppure del diritto a usufruire di beni e servizi proposti (utility token). Gli effetti però potrebbero essere più estesi rispetto a quelli previsti per le criptovalute, per le quali rilevano solo le cessioni a pronti aventi finalità speculativa.

Resta da capire quale “costo fiscale” utilizzare per il calcolo della plusvalenza dei token, soprattutto nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, in cui il finanziatore li sottoscrive offrendo in cambio criptovalute: in tal caso, il token eredita il costo fiscale delle criptovalute date in cambio oppure – come più probabile – la conversione equivale al loro realizzo, fiscalmente rilevante? L'eventualità di realizzare una plusvalenza imponibile potrebbe in certi casi frenare gli investimenti in token perché l'investitore dovrebbe anticipare liquidità per assolvere l'onere impositivo.

Altro tema aperto è quello del monitoraggio nel quadro RW. Nella risposta (non pubblica) all'interpello dello scorso aprile l'Agenzia ha confermato che le criptovalute vanno indicate nell'RW in ragione della loro assimilazione a valute estere: se l'assunto di base è discutibile, la conclusione appare condivisibile, data la natura dell'investimento, poco monitorabile in quanto gestito al di fuori del circuito degli intermediari. Ebbene, anche se la natura del token è meno “finanziaria” di una criptovaluta, lo stesso potrebbe essere considerato come un investimento – in quanto suscettibile di generare un reddito diverso – e come tale rilevare nell'ottica di monitoraggio propria del quadro RW, se – come da prassi – il soggetto emittente è di diritto estero.

La risoluzione affronta anche la fiscalità Ires-Irap della società emittente, precisando, in coerenza a quanto già puntualizzato ai fini Iva, che il momento rilevante dell'imposizione coincide, non già con l'emissione dei token, bensì con il successivo realizzo del ricavo correlato all'effettiva conversione del token in beni o servizi.

Non affrontati, invece, i profili afferenti alla fiscalità Ires dei token acquisiti in regime d'impresa: ragioni di simmetria porterebbero a ritenere, coerentemente a quanto accade per la società emittente, che anche in capo al “prenditore” del token il costo sostenuto per l'acquisto assume rilevanza fiscale soltanto al momento dell'effettiva conversione in bene o servizio.

Quanto poi alla valutazione dei token a fine esercizio, la stessa andrebbe essere effettuata al “costo”, in assenza di quotazioni “ufficiali” disponibili invece per bitcoin e altre criptovalute. A quest'ultimo riguardo, l'Agenzia ribadisce la tesi già espressa nella risoluzione 72/E e invita la società emittente a valorizzare al “market value” le criptovalute ricevute a fronte dell'Ico (e che risultano ancora in bilancio a fine anno) prendendo come riferimento la media delle quotazioni disponibili sulle piattaforme online (ad esempio, coinbase). È questo il punto più delicato, considerando gli effetti – non solo in chiave fiscale – che la valorizzazione indiscriminata al valore normale può generare, soprattutto in fasi di forti oscillazioni (si veda l'altro articolo). Il documento precisa che la conversione in valuta corrente non assume rilevanza Irap, sul presupposto che la conversione non interessa voci del conto economico che concorrono alla base imponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di  
Fabrizio Cancelliere  
Armando Tardini